



**MODULO INFORMAZIONI  
PUBBLICITARIE**  
Rev. 0.2 del 01.07.2021

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE  
SUL CREDITO AI CONSUMATORI**  
**CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile, Banca del Fucino S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, riferite alle tue specifiche caratteristiche ed esigenze facendo riferimento alle "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" (SECCI) precontrattuale personalizzato che potrai ottenere presso tutte le filiali della Banca e presso le Agenzie in Attività Finanziaria convenzionate. Il prestito con cessione del quinto della pensione è assistito obbligatoriamente per legge da copertura assicurativa a garanzia del rischio vita ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 180/1950.

1. IDENTITA' E CONTATTI DEL FINANZIATORE	
<b>Finanziatore</b> <b>Indirizzo</b> <b>Telefono</b> <b>Email</b> <b>Sito web</b>	Banca del Fucino S.p.A. (Gruppo Bancario Igea Banca) Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma (+39) 06.300.129 bocqs@bancafucino.it www.bancafucino.it
<b>Intermediario del credito</b>  <b>Indirizzo</b> <b>Telefono</b> <b>Email</b>	L'Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto "Prestito personale contro cessione del quinto della pensione" in virtù del rapporto di collaborazione con la Banca. Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dalla Banca, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, promuove e conclude (agente) o promuove e colloca (mediatore) contratti di credito per conto della Banca ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie.
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO	
<b>Tipo di contratto di credito</b>	Prestito personale, destinato ai pensionati, rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di una quota non superiore ad un quinto della propria pensione mensile. Il prestito è regolato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo Regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile.
<b>Importo totale del credito</b> <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Netto Ricavo: Dal Netto Ricavo saranno detratte le somme destinate alla estinzione anticipata di eventuali precedenti finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione od altri impegni del Cliente.
<b>Condizioni di prelievo</b> <i>Modalità e tempi con cui il consumatore può usare il credito</i>	L'erogazione del credito avviene entro sessanta (60) giorni dal completamento dell'attività istruttoria di acquisizione di tutta la documentazione incluso il benessere dell'Ente Previdenziale. L'erogazione avverrà mediante l'accredito dell'importo convenuto sul conto corrente bancario/postale intestato al Cliente ovvero mediante bonifico postale domiciliato. Il Cliente può utilizzare il credito immediatamente, a seguito della sua erogazione.
<b>Durata del contratto di credito</b>	Mesi:
<b>Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione</b>	Rate da pagare: Importo rata: Euro Numero rate: Periodicità delle rate: mensile Rate costanti comprensive di una quota di interesse decrescente e di una quota di ammortamento del capitale crescente, secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese". Il Cliente pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: 1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento la Banca imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.
<b>Importo totale dovuto dal consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	Euro (Capitale Lordo Mutuato) di cui: importo totale del credito (Netto ricavo): Euro Costo totale del credito (interessi): Euro



<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	La cessione del quinto della pensione è convenuta pro-solvendo, ossia il Cliente può essere tenuto ad adempiere direttamente al pagamento della rata mensile in caso di mancato pagamento, per qualsiasi causa, da parte dell'Ente Previdenziale.  Il credito è garantito da una copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del D.P.R. n.180/1950, per il Rischio morte. La suddetta copertura è acquisita dalla Banca a proprie spese. La liquidazione dell'indennizzo per il Rischio morte non comporta alcuna rivalsa dell'Assicuratore nei confronti degli eredi.
<b>2. COSTI DEL CREDITO</b>	
<b>Tasso di interesse annuo nominale (TAN)</b>	% (fisso per l'intera durata del finanziamento) E' il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato all'Importo totale del credito. Viene utilizzato per calcolare, in funzione della durata del Finanziamento, la quota interesse che il Cliente dovrà corrispondere alla Banca e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).
<b>Tasso annuo effettivo globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	TAEG % Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui al TAN e di tutti gli eventuali costi accessori del finanziamento. I criteri per il calcolo del TAEG sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'Importo totale del credito (Netto ricavo) viene messo a disposizione del Cliente in un'unica soluzione;</li><li>• il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e il Cliente e la Banca adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute;</li><li>• si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,416 giorni (365/12).</li></ul>
<b>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio</b> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	La Banca stipula, a proprie spese, la polizza assicurativa a premio unico per la copertura del rischio morte così come previsto dal DPR 180/1950. Il Cliente, quale soggetto assicurato per il Rischio Vita, ancorché non contraente la polizza, dovrà prestare il consenso ai sensi dell'art.1919 c.c..  Non vi sono servizi accessori.
<b>2.1 COSTI CONNESSI</b>	
<b>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</b>	Sono a carico del Cliente gli eventuali interessi di preammortamento, calcolati al TAN contrattuale e trattenuti direttamente dalla Banca sul netto ricavo del finanziamento qualora l'erogazione dello stesso dovesse avvenire in data antecedente alla decorrenza del piano di ammortamento stabilito.  Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione.
<b>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</b>	Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Banca del Fucino potrà comunicare al Consumatore per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto. In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.
<b>Costi in caso di ritardo nel pagamento</b> <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il Consumatore, (ad esempio la vendita di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	Per i ritardi di pagamento, salvo i casi in cui tali ritardi non siano imputabili al Cliente, o in caso di decadenza dal beneficio del termine, potranno essere addebitate al Cliente i seguenti costi: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>interessi di mora:</b> pari al TAN praticato e comunque mai superiori alla misura massima consentita dalla Legge. Il tasso degli interessi di mora non potrà essere modificato dalla Banca;</li><li>• <b>spese per interventi di recupero stragiudiziale,</b> svolti dalla Banca e/o da soggetti esterni incaricati, in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca;</li><li>• <b>spese per interventi legali:</b> in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.</li></ul> Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente, la Banca potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce per obbligo normativo (es. Centrale Rischi).
<b>3. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</b>	
<b>Diritto di recesso</b> <i>Il Consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	SI. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione della sua proposta da parte della Banca ovvero quando la stessa ne dà esecuzione attraverso l'erogazione totale o parziale del netto ricavo.
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i>  <i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	SI. In caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento, garantendo così al Cliente stesso il recupero degli interessi relativi alle rate residue. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell'importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso. La Banca emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Cliente, il conteggio di anticipata estinzione.  SI. La Banca ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall'art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 (TUB) pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>• massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno;</li><li>• massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno.</li></ul> In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita



	residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: <ul style="list-style-type: none"><li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00;</li><li>• il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li><li>• il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un nuovo contratto di prestito contro cessione del quinto con la stessa Banca.</li></ul>
<b>Consultazione di una banca dati</b>	Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare questa informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b>	Il Consumatore ha diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.
<b>4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</b>	
<b>Autorità di controllo</b>	Banca d'Italia
<b>Esercizio del Diritto di Recesso</b>	Il Cliente che intende recedere ne dà comunicazione scritta alla Banca entro il termine previsto nelle modalità di seguito indicate: <ul style="list-style-type: none"><li>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Banca del Fucino S.p.A. - Direzione Crediti al Lavoro Via Paisiello, 39 – 00198 Roma;</li><li>b) mediante PEC all'indirizzo: <a href="mailto:cessioni.bancafucino@postacert.cedacri.it">cessioni.bancafucino@postacert.cedacri.it</a></li></ul> Se la Banca ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dalla Banca, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale. Il recesso si estende automaticamente ai contratti assicurativi connessi al Finanziamento.
<b>Legge applicabile e Foro competente</b>	Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello del Cliente.
<b>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi</b>	Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità Internal Audit della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica o PEC). La Banca dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per indicazioni su come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a> , chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Banca, anche consultando il sito <a href="http://www.bancafucino.it">www.bancafucino.it</a> In caso di controversie, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E', comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

### Informazioni aggiuntive

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) %			
Componenti del TAEG		definizioni:	in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso d'interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.